



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

AREA POLIZIA LOCALE CONFERITA ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
NUCLEO VIGILANZA COMMERCIALE - OSP

ORDINANZA SINDACALE n. 27 / 2026

OGGETTO: Faenza - Deroga parziale all'art. 41, comma 4, punto 2 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione della Romagna Faentina e misure di safety e security in occasione della "Bigorda d'Oro" e del "Palio del Niballo" – Edizioni 2026.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e, in particolare, l'art. 50, comma 5, e l'art. 54;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione della Romagna Faentina, con particolare riferimento all'art. 41, comma 4, punto 2;

CONSIDERATO che nei giorni 13 giugno 2026 e 28 giugno 2026 si terranno, presso lo stadio [Nome Impianto], la "Bigorda d'Oro" e il "Palio del Niballo", manifestazioni storiche che attirano un elevato numero di spettatori;

RITENUTO necessario, per bilanciare l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana con la fluidità e la fruibilità degli eventi, adottare misure derogatorie calibrate;

RICHIAMATA la giurisprudenza amministrativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, n. 4668/2019) che riconosce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti, o ordinanze ordinatorie di natura regolamentare, per la disciplina di attività in aree sensibili, purché basate su un'adeguata istruttoria e principio di proporzionalità;

ordina

1. Deroga Temporanea: In deroga all'art. 41, comma 4, punto 2 del Regolamento di Polizia Urbana, è consentita, esclusivamente per i giorni 13 giugno e 28 giugno 2026, all'interno dell'impianto sportivo sede degli eventi, la vendita e la somministrazione

di bevande alcoliche con gradazione non superiore a 6° vol., a condizione che le stesse siano somministrate esclusivamente in bicchieri di materiale biodegradabile/compostabile o plastica leggera, e mai in contenitori di vetro o lattine in alluminio.

2. Divieti a Carico del Pubblico: È fatto assoluto divieto di introdurre all'interno dell'area dell'impianto sportivo:

o Bevande in bottiglie di vetro o lattine di metallo;

o Oggetti atti ad offendere, in conformità con la normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;

o Fuochi artificiali, mortaretti, fumogeni o qualsiasi materiale pirotecnico.

3. Il gestore del punto di ristoro interno è responsabile del rigoroso rispetto del limite di gradazione alcolica e della tipologia di contenitori utilizzati, pena la revoca immediata della presente deroga.

4. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Faenza ed è resa nota alla cittadinanza tramite i canali istituzionali.

5. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

6. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza del Corpo di Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina e delle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

7. In caso di reiterazione della violazione, o qualora la stessa integri un pericolo concreto per l'incolumità pubblica, si procederà, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, all'immediato allontanamento del trasgressore dall'area interessata dalla manifestazione, fermo restando l'eventuale sequestro amministrativo dei materiali introdotti illecitamente.

AVVERTIMENTI Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Lì, 12/06/2026

IL SINDACO
ISOLA MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)